



*Città di Chioggia* Città d'arte

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 177 IN SEDUTA DEL 21/8/2013

<b>OGGETTO</b>	<i>APPROVAZIONE BOZZE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITAâ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E LâAGENZIA DELLE ENTRATE .</i>
----------------	---

Nell'anno duemilatredici addì 21 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco	X	
2	Salvagno Maurizio	Vice Sindaco	X	
3	Giroto Narciso	Assessore	X	
4	Vianello Silvia	Assessore		X
5	Mantovan Mauro	Assessore	X	
6	Rossi Riccardo	Assessore	X	
7	Tiozzo Caenazzo Massimiliano	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Casson Giuseppe nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con deliberazione n. 87 del 20.06.2012, atto esecutivo a sensi di legge, il Consiglio Comunale approvava il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituito *dall'elenco dei beni suscettibili di alienazione e valorizzazione economica*;
- che in tale elenco succitato, risultano inseriti quali beni alienabili i sottoelencati immobili così meglio descritti:
  - “Edificio ex Colonia Turati” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 26 mapp.2813 sub.1 e sub.2 ;
  - “Edificio ex Scuola Media S.Pellico” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 23 mapp.6021 sub.4;
  - “Edificio ex Corderie Canevini” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 36 mapp.75 sub.1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7;
  - “Edificio Parcheggio Marco Polo” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 40 mapp.1771 sub.1, 2, 3 e 4;
  - “Edificio ex Lazzaretto” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 22 mapp.6337 sub.1;

### Rilevato che:

- *con deliberazione n.8 del 18.01.2012, il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per l'alienazione di beni immobili Comunali” che prevede all'art.3, comma 1. che per ogni immobile posto in vendita, il prezzo da porre a base della alienazione viene determinato sulla base di una perizia di stima effettuata sulla base di motivata richiesta anche dall'Agenzia del Territorio o da altro soggetto abilitato*;
- con note protocollo n. 18990 del 07.05.2013 e n.ri 22778, 22782, 22783 e 22798 del 30.05.2013 il Settore LL.PP. - Servizio Patrimonio ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio stime di Venezia, di stipulare un accordo di collaborazione per la stima degli immobili così come in premessa identificati;

### Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *“l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”*;
- che si ritengono le bozze di accordo di collaborazione di seguito specificate, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate con note prot. com.n.20189 del 15.05.2013, n.26984, n.26985, n.

26986 e n.26987 del 25.06.2013 meritevoli di approvazione per la determinazione del valore (perizia di stima) delle unità immobiliari oggetto del presente provvedimento;

**Viste:**

- le bozze di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare trasmesse dall’Agenzia delle Entrate con la succitate note prot.n.20189/2013 allegato A), n.26984/2013 allegato B), n.26985/2013 allegato C), n.26986/2013 allegato D) e n.26987/2013 allegato E), rispettivamente Allegati A, B, C, D, E del presente atto;

**Ritenuta:**

- favorevole e vantaggiosa la proposta di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e considerata congrua la somma richiesta dalla stessa a titolo di rimborso per le attività di valutazione immobiliare previste dagli accordi, per cui si rende necessario procedere alla stipula degli stessi, impegnando a tale scopo la somma prevista per l’espletamento di tali incombenze quantificata in € 17.131,50(eurodiciassettemilacentrotrentuno//50) sui fondi di cui al Cap.152100 “Gestione e inventariazione Patrimonio” del P.E.G. 2013 in fase di approvazione ;

**Dato atto che:**

- il servizio da affidare è urgente e indifferibile anche alla luce delle procedure che sottendono al patto di stabilità interno, e quindi trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, per cui la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni onde per cui si autorizza il superamento del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

**Di dare atto, altresì che:**

- la presente spesa non è inserita nell’ambito di un investimento pubblico e pertanto non deve essere richiesto il C.U.P.;
- il presente provvedimento non è sottoposto all’ambito di applicazione della Legge 136/2010, così come indicato dalla Determinazione della “A.V.C.P.” n. 10 del 22/12/2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011;
- la fattispecie, non rientra nell’ambito di applicazione-oggettiva/soggettiva delle verifiche ai fini della regolarità contributive del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007.(DURC);

Richiamata inoltre la delibera del 15.2.2010 dell’A.V.C.P. che stabilisce in la soglia di esclusione dall’obbligo di richiesta del C.I.G.;

Tutto ciò premesso,

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in calce dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole di regolarità Contabile espresso in calce dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

### DELIBERA

1. Di approvare le bozze di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra il Comune di Chioggia e l'Agenda delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia, con sede in San Polo n.764/e a Venezia P.iva e cod.fiscale n. 80416110585, relative alle perizie di stima delle unità immobiliari così meglio descritte Allegati A, B, C, D, E) del presente atto:
  - “Edificio ex Colonia Turati” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 26 **mapp.2813 sub.1 e sub.2 allegato A)**;
  - “Edificio ex Scuola Media S.Pellico” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di **Chioggia fg. 23 mapp.6021 sub.4 allegato B)**;
  - “Edificio ex Corderie Canevini” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia **fg. 36 mapp.75 sub.1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 –allegato C)**;
  - “Edificio Parcheggio Marco Polo” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia **fg. 40 mapp.1771 sub.1, 2, 3 e 4 -allegato D)**;
  - “Edificio ex Lazzaretto” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 22 mapp.6337 sub.1 – allegato E) ;
2. Di impegnare, per le attività di cui al punto 1., la somma di € 17.131,50 (*eurodiciassettemilacentotrentuno//50*) sui fondi di cui al Cap.152100 “Gestione e inventariazione Patrimonio” del P.E.G. 2013 in fase di approvazione, ove esiste sufficiente disponibilità.
3. La somma impegnata al punto 2. rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, per cui si autorizza il superamento del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo.
4. Di incaricare il Dirigente o il Funzionario delegato del Servizio Patrimonio, alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione indicati al punto 1. e degli atti contabili susseguenti gli stessi.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonchè al rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015”.
6. Di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella L. 07/08/2012, n. 135 (procedure Consip spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto del presente provvedimento.
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE“ del sito web dell'Ente;
8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL. 10/10/12, n. 174.

Con successiva e separata votazione;  
a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

**DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 .

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario  
Cavallari Maria Cristina  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Casson Giuseppe  
FIRMATO DIGITALMENTE

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/09/2013 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 13/09/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
FIRMATO DIGITALMENTE

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con deliberazione n. 87 del 20.06.2012, atto esecutivo a sensi di legge, il Consiglio Comunale approvava il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituito dall'elenco dei beni suscettibili di alienazione e valorizzazione economica;
- che in tale elenco succitato, risultano inseriti quali beni alienabili i sottoelencati immobili così meglio descritti:
  - “Edificio ex Colonia Turati” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 26 mapp.2813 sub.1 e sub.2 ;
  - “Edificio ex Scuola Media S.Pellico” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 23 mapp.6021 sub.4;
  - “Edificio ex Corderie Canevini” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 36 mapp.75 sub.1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7;
  - “Edificio Parcheggio Marco Polo” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 40 mapp.1771 sub.1, 2, 3 e 4;
  - “Edificio ex Lazzaretto” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 22 mapp.6337 sub.1;

### Rilevato che:

- con deliberazione n.8 del 18.01.2012, il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per l'alienazione di beni immobili Comunali” che prevede all'art.3, comma 1. che per ogni immobile posto in vendita, il prezzo da porre a base della alienazione viene determinato sulla base di una perizia di stima effettuata sulla base di motivata richiesta anche dall'Agenzia del Territorio o da altro soggetto abilitato;
- con note protocollo n. 18990 del 07.05.2013 e n.ri 22778, 22782, 22783 e 22798 del 30.05.2013 il Settore LL.PP. - Servizio Patrimonio ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio stime di Venezia, di stipulare un accordo di collaborazione per la stima degli immobili così come in premessa identificati;

### Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che “l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi

*prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;*

- che si ritengono le bozze di accordo di collaborazione di seguito specificate, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate con note prot. com.n.20189 del 15.05.2013, n.26984, n.26985, n.26986 e n.26987 del 25.06.2013 meritevoli di approvazione per la determinazione del valore (perizia di stima) delle unità immobiliari oggetto del presente provvedimento;

**Viste:**

- le bozze di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare trasmesse dall'Agenzia delle Entrate con la succitate note prot.n.20189/2013 allegato A), n.26984/2013 allegato B), n.26985/2013 allegato C), n.26986/2013 allegato D) e n.26987/2013 allegato E), rispettivamente Allegati A, B, C, D, E del presente atto;

**Ritenuta:**

- favorevole e vantaggiosa la proposta di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e considerata congrua la somma richiesta dalla stessa a titolo di rimborso per le attività di valutazione immobiliare previste dagli accordi, per cui si rende necessario procedere alla stipula degli stessi, impegnando a tale scopo la somma prevista per l'espletamento di tali incombenze quantificata in € 17.131,50(eurodiciassettemilacentrotrentuno//50) sui fondi di cui al Cap.152100 “Gestione e inventariazione Patrimonio” del P.E.G. 2013 in fase di approvazione ;

**Dato atto che:**

- il servizio da affidare è urgente e indifferibile anche alla luce delle procedure che sottendono al patto di stabilità interno, e quindi trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, per cui la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni onde per cui si autorizza il superamento del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

**Di dare atto, altresì che:**

- la presente spesa non è inserita nell'ambito di un investimento pubblico e pertanto non deve essere richiesto il C.U.P.;
- il presente provvedimento non è sottoposto all'ambito di applicazione della Legge 136/2010, così come indicato dalla Determinazione della “A.V.C.P.” n. 10 del 22/12/2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011;
- la fattispecie, non rientra nell'ambito di applicazione-oggettiva/soggettiva delle verifiche ai fini della regolarità contributive del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007.(DURC);

Richiamata inoltre la delibera del 15.2.2010 dell'A.V.C.P. che stabilisce in la soglia di esclusione dall'obbligo di richiesta del C.I.G.;

Tutto ciò premesso,



Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione agli atti;

Preso atto del parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione agli atti;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

### **DELIBERA**

9. Di approvare le bozze di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra il Comune di Chioggia e l' Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia, con sede in San Polo n.764/e a Venezia P.iva e cod.fiscale n. 80416110585, relative alle perizie di stima delle unità immobiliari così meglio descritte Allegati A, B, C, D, E) del presente atto:
  - “Edificio ex Colonia Turati” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 26 **mapp.2813 sub.1 e sub.2 allegato A)**;
  - “Edificio ex Scuola Media S.Pellico” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di **Chioggia fg. 23 mapp.6021 sub.4 allegato B)**;
  - “Edificio ex Corderie Canevini” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia **fg. 36 mapp.75 sub.1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 –allegato C)**;
  - “Edificio Parcheggio Marco Polo” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia **fg. 40 mapp.1771 sub.1, 2, 3 e 4 -allegato D)**;
  - “Edificio ex Lazzaretto” meglio identificato al N.C.E.U. Comune di Chioggia fg. 22 mapp.6337 sub.1 – allegato E) ;
10. Di impegnare, per le attività di cui al punto 1., la somma di € 17.131,50 (*euro diciassettemilacentotrentuno//50*) sui fondi di cui al Cap.152100 “Gestione e inventariazione Patrimonio” del P.E.G. 2013 in fase di approvazione, ove esiste sufficiente disponibilità.
11. La somma impegnata al punto 2. rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, per cui si autorizza il superamento del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo.
12. Di incaricare il Dirigente o il Funzionario delegato del Servizio Patrimonio, alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione indicati al punto 1. e degli atti contabili susseguenti gli stessi.
13. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonchè al rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015”.
14. Di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella L. 07/08/2012, n. 135 (procedure Consip spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del presente provvedimento.

15. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web dell'Ente;
16. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL. 10/10/12, n. 174.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

07/08/2013

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA  
Demanio Patrimonio ed Espropri  
(Ennio Zambon)  
FIRMATO DIGITALMENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

7/8/2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mario Veronese)  
FIRMATO DIGITALMENTE

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art.n.151 del D.Lgs.267/2000

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;

si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 767/2013

7/8/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Mario Veronese)

**FIRMATO DIGITALMENTE**